



FOCUS FISCALE

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

24/09/2024

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Riferimenti normativi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 agosto 2024 il Decreto Legge n. 113 denominato “Decreto Omnibus”, che contiene disposizioni normative in vigore dal 10 agosto 2024.

Il Decreto si compone di 22 articoli e due allegati, contenenti una serie di disposizioni di natura fiscale.

Di seguito l'analisi delle principali novità.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno

L'articolo 1, in riferimento al credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti realizzati nella Zes unica del Mezzogiorno prevede che gli operatori economici, i quali hanno presentato l'apposita comunicazione per prenotare l'agevolazione fiscale, al fine di non perdere il bonus, devono inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa, con la quale attestano l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata.

Nella dichiarazione integrativa vanno indicati l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati (che non devono essere superiori a quelli "preventivati" nella prima comunicazione) e le relative fatture elettroniche.

Inoltre, la comunicazione deve contenere gli estremi della certificazione che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero

L'articolo 2 aumenta l'importo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che decidono di portare la propria residenza in Italia.

Tale regime, denominato "dei neo residenti comporta il pagamento di un'imposta forfettaria per ciascuna annualità in riferimento al quale opera l'opzione.

Attraverso l'intervento del Decreto Legge, viene raddoppiato l'importo dell'imposta sostitutiva, da 100.000 a 200.000 euro, per i soggetti che optano per tale forma di tassazione e che trasferiscono la loro residenza in data successiva al 10 agosto 2024.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Disposizioni in materia di iva per le associazioni e società sportive dilettantistiche

L'articolo 3 del D.L. 113/2024 contiene un importante chiarimento riferito al regime iva applicabile sia dalle associazioni che dalle società sportive dilettantistiche per le prestazioni da esse rese nei confronti dei terzi (i c.d. corrispettivi specifici).

In particolare la norma ammette la possibilità, sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021 e convertito dalla Legge numero 215 del 17 dicembre 2021, che avverrà dal 1° gennaio 2025, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della Legge 289/2002, anche in favore delle società sportive dilettantistiche.

Dal momento che in questo periodo le società sportive dilettantistiche, vittime della confusione normativa che si era generata nel frattempo, hanno adottato comportamenti differenti, l'ultimo periodo del citato articolo 3 fa salvi i comportamenti adottati da tali contribuenti sino all'entrata in vigore del Decreto stesso.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Bonus sponsorizzazioni sportive

L'articolo 4 contiene non una proroga, ma una vera e propria nuova opportunità di accedere al bonus sponsorizzazioni, di cui al già noto articolo 81 del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126.

In particolare viene previsto un nuovo stanziamento di 7 milioni di euro per gli investimenti effettuati dalle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e sino al 15 novembre 2024, secondo le medesime disposizioni sinora applicate.

Si ricorda che l'investimento non deve essere inferiore a 10.000 euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche, nonché ad associazioni sportive dilettantistiche con ricavi non inferiori a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro, con l'esclusione dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla legge 398/1991.

Il credito d'imposta ammonta al 50% dell'investimento effettuato.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Nuove disposizioni in materia di iva

L'articolo 5 prevede l'introduzione di alcune modifiche in campo iva.

In particolare, alla Tabella A, parte II-bis del D.P.R. 633/1972, vengono inseriti i seguenti nuovi numeri:

- 1-septies) in base al quale l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali (tipicamente le scuole di sci, per intenderci), d'ora in avanti non sono più considerate esenti, ma soggette ad iva con aliquota del 5% (e ciò permetterà agli stessi soggetti di passare da un pro-rata di indetraibilità iva al 100% ad uno di detraibilità);
- 1-octies) in base al quale la cessione di cavalli vivi destinati a finalità differenti da quelle alimentari, che avvengono entro i 18 mesi dalla nascita sconteranno l'aliquota iva del 5%.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Imposta sostitutiva dei lavoratori frontalieri

L'articolo 6 prevede che i lavoratori dipendenti frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto n. 113/24, possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

La somma da pagare, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, ammonta al 25% delle imposte applicate su tali redditi, a condizione che:

- il lavoratore deve qualificarsi come “frontaliere” ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra Italia e Svizzera;
- Il lavoratore svolgeva nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del predetto Accordo, attività di lavoro dipendente nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore svizzero;
- i redditi su cui applicare la sostitutiva devono essere assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 dell'Accordo.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Imposta sostitutiva dei lavoratori frontalieri

L'opzione per l'imposta istituita dal nuovo decreto va effettuata con la dichiarazione dei redditi e la scadenza del versamento segue quella del saldo delle imposte.

La scelta per l'imposta sostitutiva esclude automaticamente la possibilità di portare in detrazione sul proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione.

L'ultimo comma estende la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva anche ai lavoratori dei Comuni delle province di Brescia e Sondrio riportati nell'Allegato 2 al DL n. 113, per i quali ricorrono le condizioni richieste per gli altri Comuni già ammessi, tuttavia con la specifica che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 abbiano svolto tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del predetto Accordo, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Proroga scadenza versamento prima rata per la regolarizzazione del magazzino

L'articolo 7, al 1° comma, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2024 del versamento della prima rata delle imposte per la regolarizzazione del magazzino, compresi i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Qualora, in applicazione della proroga di cui al primo comma, il termine di versamento della prima rata risulta essere successivo a quello della seconda rata, allora anche quest'ultima viene prorogata al 30 settembre 2024. Le nuove scadenze risultano pertanto le seguenti:

- La prima rata entro il 30 settembre 2024, in luogo della precedente scadenza del 1° luglio o 31 luglio per i soggetti Isa;
- La seconda rata entro il 30 novembre 2024, come la scadenza originaria, salvo il caso dei soggetti, la cui seconda rata scadeva in origine prima del 29 settembre, che avviene ora entro il 30 settembre 2024.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Proroga scadenza rivalutazione di partecipazioni e terreni

L'articolo 7, al 3° comma, proroga al 30 novembre 2024 l'originaria scadenza del 30 giugno 2024 per l'opzione che consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell'attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un'imposta sostitutiva del 16%.

Pertanto, entro il 30 novembre 2024, sarà possibile effettuare sia il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, che la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

PATENTE A CREDITI

In data 20 settembre è stato pubblicato il decreto 132/2024 del Ministero del Lavoro, contenente il regolamento circa le modalità operativa per la presentazione della domanda per conseguire la patente a credito da parte di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il portale a cui accedere per effettuare la richiesta sarà operativo a partire dal 1° ottobre 2024.

La suddetta patente diventerà obbligatoria a partire dal prossimo 1° ottobre e conterrà un numero di crediti iniziali pari a 30, incrementabili fino a 100, sia al momento di presentazione della domanda, se in possesso di determinati requisiti, e sia acquisendoli successivamente.

Il numero minimo di crediti per poter lavorare nei cantieri è pari a 15.

La Circolare n.4 dell'Ispettorato del Lavoro appena pubblicata concede un maggior lasso temporale, data l'immediatezza della scadenza, permettendo di inviare a mezzo pec all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, che avrà valore sino al 31 ottobre 2024, data entro la quale occorre comunque richiedere la patente.

PATENTE A CREDITI

Soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono pertanto:

- le imprese che operano nei cantieri;
- i lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

PATENTE A CREDITI

Soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le *imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea*, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le *imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea*, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani, altrimenti non possono lavorare nei cantieri.

PATENTE A CREDITI

Requisiti richiesti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), *nei casi previsti dalla normativa vigente*;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, *nei casi previsti dalla normativa vigente*;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, *nei casi previsti dalla normativa vigente*.

PATENTE A CREDITI

Modalità di richiesta

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'INL attraverso Spid o Cie; attualmente non sono ancora disponibili le istruzioni tecniche.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente:

- il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo;
- un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come nel caso dell'iscrizione alla camera di commercio, il possesso del DURC e del DURF, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Ogni falsità resa nell'autocertificazione/dichiarazione è considerata un reato penale.

PATENTE A CREDITI

Modalità di richiesta

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

PATENTE A CREDITI

Revoca della patente

La patente può essere revocata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

PATENTE A CREDITI

Dati presenti sulla patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

PATENTE A CREDITI

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Qualora nei cantieri si dovessero verificare infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

Il provvedimento è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico.

Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

Riferimenti normativi

In data 3 settembre è stato pubblicato l'avviso di entrata in funzione della piattaforma predisposta dal Ministero del Turismo per il rilascio del nuovo codice identificativo degli immobili (codice Cin).

Viene dato l'avvio all'entrata in funzione del nuovo sistema disciplinato dal D.L. 145/2023

La piena entrata in vigore del sistema avverrà dal 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, per cui la scadenza definitiva sarà il 2 novembre 2024.

Successivamente, il termine ordinario entro cui occorrerà dotarsi del Cin per gli affitti di tutti gli immobili ad uso turistico, compresi gli affitti brevi, sarà di 30 giorni.

Collegato a tali scadenze ci sarà l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio.

LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

Cos'è e come va richiesto il codice Cin

Il Codice identificativo Nazionale (Cin) è il codice alfanumerico assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi, case vacanze, appartamenti turistici, nonché qualsiasi struttura extralberghiera (ostelli, b&b, agriturismi, affittacamere) sul territorio italiano.

La richiesta del Cin avviene tramite la Banca dati nazionale delle strutture ricettive (Bdsr), attraverso la piattaforma: bdsr.ministeroturismo.gov.it tramite Spid o Cie.

La richiesta potrà avvenire solo dopo che sia stato assegnato all'immobile il codice identificativo regionale o provinciale.

La registrazione nella Banca Dati Nazionale risponde alla finalità di garantire una maggior trasparenza nel settore delle strutture ricettive e degli affitti brevi.

LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

Requisiti di sicurezza richiesti

Al fine del rilascio del codice regionale o provinciale, essenziale per il rilascio del Cin”, occorre aver adottato le nuove misure di sicurezza obbligatorie:

- Avere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, e comunque almeno un estintore per piano, della capacità minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 litri o 6 kg, ubicati in posizioni accessibili e visibili, in prossimità di accessi o di zone di maggior pericolo;
- Aver inserito un apposito sistema di rilevazione dei fumi.

LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

Utilizzo del codice Cin

Il codice Cin è obbligatorio per tutti gli immobili ad uso turistico, compresi gli immobili soggetti ad affitti brevi, alle strutture extralberghiere, alle case vacanze e appartamenti turistici.

L'obbligo riguarda, indistintamente, sia i soggetti che operano in forma imprenditoriale, che quelli che agiscono in forma privata.

Deve essere obbligatoriamente esposto all'esterno della struttura e su ogni annuncio online, compresi i portali specializzati, quali ad esempio Airbnb o Booking.com.

LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

Il codice Cin e il codice Cir

Il Codice regionale o delle Province autonome rimane comunque valido, con le norme regionali o provinciali esistenti. Il codice nazionale va in pratica ad affiancarsi al precedente e l'obbligo comunicativo ed espositivo riguarda entrambi i codici.

Il codice Cin serve ad alimentare la Banca Dati Nazionale e svolge una funzione di controllo e antifrode, non solo a tutela dei consumatori, ma anche per esigenze di natura fiscale, dato che, ad esempio, per gli affitti brevi non sussiste l'obbligo di registrazione.